

INTERROGAZIONE ORALE H-0195/00
per il tempo delle interrogazioni della tornata di marzo 2000
a norma dell'articolo 43 del regolamento
di Hugues Martin
alla Commissione

Oggetto: Compatibilità di un aiuto eccezionale all'esportazione con il diritto comunitario

In seguito ai disastri causati dalla tempesta abbattutasi sull'Europa occidentale nel dicembre 1999, il settore silvicolo si trova in una situazione particolarmente critica.

Dovendo decidere urgentemente il da farsi per quanto riguarda il legname degli alberi sradicati, il governo francese ha accordato una somma di 50 franchi francesi a tonnellata per il trasporto di legname destinato all'esportazione negli Stati membri dell'Unione.

Le regole di concorrenza della Comunità, e in particolare l'obbligo di preferenza comunitaria, vietano giustamente tali aiuti, eccetto quando sono destinati a rimediare a una situazione eccezionale. Così, l'articolo 92, paragrafo 2.b del trattato CE prevede: "Sono compatibili con il mercato comune: [...] gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali".

Gli aiuti all'esportazione previsti dal governo francese sono compatibili con l'articolo 92? In caso affermativo, tali aiuti potrebbero essere estesi alle esportazioni silvicole verso paesi terzi?

In caso affermativo, quali sono i criteri utilizzati dalla Commissione per determinare le quantità che possono essere oggetto di detti aiuti, la loro durata e il costo?

Presentazione: 23.02.2000
fr